

Addì 22 luglio 2009, presso la sede di Confindustria Vicenza, si sono incontrati:

- la ditta CONFRAV s.p.a. di Grumolo delle Abbadesse (VI), in persona di Silvano e Andrea Ravazzolo, assistiti da Pier Paolo Salamon della predetta Associazione;

- la R.S.U., assistita da Dario Bizzotto della Femca-Cisl di Vicenza

Dopo ampia discussione, è stato stipulato, con il presente accordo, un contratto di solidarietà difensiva per il personale impiegato nel predetto stabilimento, con le motivazioni, modalità e tempistiche di seguito specificate.

Confrav opera nella fascia alta dell'Abbigliamento sartoriale maschile. La crisi mondiale del mercato, che aveva manifestato i primi segnali già verso la metà del 2008 e che è esplosa dopo il crac finanziario di settembre, sta causando un significativo calo dei volumi di vendite con una particolare accentuazione nei confronti degli articoli capospalla intelati, che costituiscono il core business di Confrav. Già l'esercizio finanziario 2008 ha presentato rispetto al 2007 un fatturato in calo di circa il 10%. Ora però, a fronte di una situazione di mercato caratterizzata da una persistente congiuntura negativa, da un livello di incertezza e di competizione crescenti, e da una previsione che non lascia intravedere evoluzioni significativamente positive nel medio termine, Confrav ha deciso di avviare un piano di riorganizzazione finalizzato ad un recupero di redditività, con la ferma intenzione di preservare il patrimonio di conoscenze e di capacità accumulato in 50 anni di attività. Questa scelta non è più dilazionabile anche in virtù del probabile andamento negativo dell'esercizio 2009, che vedrà un calo delle vendite riferito al capospalla intelato previsto nell'ordine del 40%.

In ragione di quanto sopra, la Società ha disposto l'adozione immediata e indilazionabile di misure volte alla riduzione delle perdite. Dette misure includono la riduzione del personale impiegato nello stabilimento di Grumolo delle Abbadesse. La società, negli incontri tenutisi con le rappresentanze dei lavoratori e le organizzazioni sindacali, ha dichiarato un esubero di 75 addetti sui 165 attualmente occupati nello stabilimento (con esclusione di 7 apprendisti, 5 lavoratori a domicilio e di 1 lavoratore in aspettativa a tempo indeterminato). Nel confronto che ne è seguito la Società ha accolto la richiesta, avanzata dalla RSU e dalle OOSS, di stipulare, con il presente accordo, un contratto di solidarietà difensiva per la gestione delle eccedenze. Le parti hanno provveduto alla sua definizione e articolazione come sotto riportato.

Il contratto di solidarietà difensiva, della durata iniziale di mesi dodici, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, avrà decorrenza dal 1° settembre 2009, riguarderà complessivamente 165 dipendenti e avrà la seguente articolazione:


95 dipendenti avranno una riduzione dell'orario settimanale da 40 a 20 ore, con una riduzione pertanto del 50%

29 dipendenti avranno una riduzione dell'orario settimanale da 40 a 24 ore, con una riduzione pertanto del 40%

9 dipendenti avranno una riduzione dell'orario settimanale da 40 a 28 ore settimanali, con una riduzione pertanto del 30%

32 dipendenti che prestano la propria attività in regime di part time opereranno in regime di solidarietà, attuando una riduzione proporzionale (con arrotondamenti) a quella del gruppo di appartenenza.

In totale, la percentuale di riduzione media è pari al 46,66%.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document. From left to right: a large signature, the initials 'A.K.', 'P.F.', '072. C.N.', a circular stamp, and the initials 'G.M.' and 'C.S.'.

La riduzione dell'orario a copertura dei citati esuberi avverrà secondo schemi articolati dal lunedì al venerdì con bilanciamento mensile.

La distribuzione dell'orario ridotto dovrà essere finalizzata al più razionale impiego delle forze, per non pregiudicare l'azione di rilancio dell'Azienda, comunque nel rigoroso rispetto delle disposizioni del CCNL.

Il personale trasferito in un gruppo con un diverso regime di solidarietà acquisirà il regime di solidarietà del gruppo di nuova assegnazione.

Le lavoratrici in rientro dalla maternità presteranno la propria attività in regime di solidarietà.

La retribuzione diretta sarà corrisposta per il numero di ore effettivamente lavorate. La retribuzione indiretta e differita (13ma, premio produzione, festività , ferie/ rol/ exfestività, tfr e quant'altro abbia natura indiretta o differita) saranno corrisposti proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate e pertanto all'azienda non deriveranno da ciò oneri indiretti c/o differiti .

Eventuali deroghe all'orario concordato per soddisfare temporanee esigenze di lavoro verranno attuate con le seguenti modalità , in applicazione di quanto stabilito dall'art 5 comma 10 legge 236/93 : " La Direzione Aziendale comunicherà alla RSU con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo l'entità e la durata dell'eventuale aumento dell'orario e esporrà in bacheca con 2 giorni lavorativi di anticipo gli orari e i nomi dei dipendenti interessati " . Le eventuali ore prestate in supero dell'orario ridotto concordato e nei limiti delle 40 ore settimanali non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario e supplementare; per quanto ovvio si precisa che tali prestazioni andranno a diminuire il ricorso alla solidarietà. Qualora si verificassero specifiche esigenze, non legate all'esubero strutturale sopra evidenziato, ma a contingenti situazioni di mercato, l'azienda potrà fare ricorso, previa consultazione con la RSU, alla cassa integrazione guadagni ordinaria.

L'Azienda inoltrerà istanza al Ministero del Lavoro per l'ottenimento a favore dei lavoratori interessati alla riduzione d'orario il trattamento d'integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Nelle more dell'autorizzazione da parte degli Enti competenti, l'azienda anticiperà mensilmente il trattamento di integrazione salariale dovuto da parte dell'Inps.


L'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, con la rispettiva percentuale individuale di riduzione , è allegato al presente verbale di accordo e ne costituisce parte integrante.

Per i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, non inseribili nel contratto di solidarietà, verrà utilizzato il ricorso alla CIGS in deroga; a tal fine, viene stipulato in data odierna apposito accordo a latere.

Le parti si incontreranno di norma trimestralmente per una verifica dell'andamento della situazione aziendale e delle conseguenti ricadute occupazionali.

Letto, confermato e sottoscritto.


L'azienda



Confindustria Vicenza



La R.S.U.



Le OO.SS.

